

# COMUNE DI CAMPOLIETO

## STATUTO

Delibere nn. 10 e 16 del 8/6/2000 e del 12/7/2000  
Modificato con delibera consiglio comunale n. 51 del 5/12/2009

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

#### ART.1- DEFINIZIONE

1) Il comune di Campolieto e ente autonomo nell-unità della repubblica italiana sorta dalla resistenza, sulla base e nei limiti degli artt. 5 -114 e 128 della costituzione e secondo il presente statuto.

#### ART.2- PRINCIPI

1) Il comune di Campolieto e' l'ente territoriale rappresentativo della comunità comunale, ne cura gli interessi, nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali, promuove e garantisce forme e strumenti di autotutela da parte dei cittadini. Esso si colloca nell'ordinamento costituzionale della repubblica italiana come strumento di consolidamento delle strutture e delle istanze democratiche, di promozione e garanzia di agibilità per il sostanzamento della democrazia politica, economica e sociale, di promozione della partecipazione dei cittadini e dei lavoratori all'organizzazione democratica della repubblica e di decentramento del potere.

2) Il comune di Campolieto riconosce che presupposto della partecipazione e- l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

3) Il comune di Campolieto, pertanto, fonda la propria azione sui principi di liberta', di eguaglianza e di giustizia sociale indicati dalla Costituzione e opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana, riconosce le formazioni sociali nelle quali si esprime la personalita' umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale nel pluralismo dei gruppi, delle istituzioni e delle istanze, favorendo lo sviluppo delle associazioni democratiche e garantendo loro effettivi spazi di agibilita'.

#### ART.3 - SEDE LEGALE, TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA.

1) Il comune ha sede legale nel centro abitato di Campolieto. Il suo territorio confina con quello dei comuni di Monacilioni, Ripabottoni, Castellino sul Biferno, Matrice e San Giovanni in Galdo.

2) Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso, adottati con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 1976 n.2815 e al seguito descritti:

Stemma: d'azzurro, una stella d'argento di sei raggi entro una lettera "c" circondata da due spighe di grano d'oro in decusse e sormontata da cinque chicchi di grano pure d'oro, disposti a ventaglio.

Ornamenti esteriori del comune.

Gonfalone: drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: "comune di Campolieto".

Le parti di metallo ed i cordoni argentati. l'asta verticale ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sara' rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome.

Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.

#### ART.4- OBIETTIVI GENERALI

1) Il comune di Campolieto nell'esercizio delle proprie funzioni e dei poteri conferiti dalla costituzione, dagli enti locali superiori per competenza e dalla legge di riforma delle autonomie locali, in particolare:

A) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato, della regione Molise e della provincia di Campobasso provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alla loro divulgazione, discussione, specificazione ed attuazione. Contribuisce, inoltre, anche in collaborazione con altri comuni, all'azione di controllo, di verifica e di stimolo per quanto riguarda la fattibilita' e la realizzazione dei piani e programmi medesimi;

B) concorre alla programmazione socio-economica e alla pianificazione territoriale regionale e provinciale secondo i criteri e le procedure fissate dalla legge regionale e dagli indirizzi provinciali, avanzando le proposte di propria competenza;

C) esercita le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dello sviluppo economico, dell'utilizzazione del territorio, delle iniziative socio-culturali e sportive e dei servizi sociali, attuando la propria autonomia finanziaria, programmando e verificando l'utilizzo dei fondi assegnati dalla ripartizione nazionale e regionale, provvedendo alla gestione dei servizi pubblici necessari allo sviluppo economico e civile della comunita' locale; a tal fine stipulando, all'occorrenza, convenzioni comprese quelle per la gestione associata di uno o piu' servizi e partecipando - eventualmente facendosi stimolatore e promotore - ad "accordi di programma" tesi alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento e servizi per l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, comunita' montane ed altri enti;

D) salvaguarda e favorisce l'effettiva e piena autonomia della realta' comunale, la sua identita' storica, culturale ed umana e, soprattutto, la reale possibilita' di assicurare concrete condizioni per praticare il decentramento e la partecipazione dei cittadini nella gestione amministrativa, nelle forme piu' dirette possibili;

E) assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'amministrazione;

F) garantisce l'iniziativa prevista dalla costituzione perché il comune concorra eventualmente a modificare le dimensioni del territorio provinciale secondo una programmazione dello sviluppo che favorisca il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

G) concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrita' e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternita' e della prima infanzia;

H) opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed validi;

I) adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque,

L) tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone e favorendone il godimento da parte della collettività;

M) promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;

N) incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità il comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art.7 comma 5 della legge 8/6/1990 n.142. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e di impianti saranno disciplinati da appositi regolamenti che dovranno, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale seguite dagli enti;

O) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, turistiche e commerciali;

P) realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione;

Q) attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato a fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche;

R) predispone, anche in cooperazione con altri comuni ed enti, idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità;

S) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;

T) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e del turismo. Adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e a favorirne l'associazionismo.

U) in definitiva, il comune di Campolieto rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Esercita le funzioni proprie e quelle conferite con legge statale o regionale, applicando il principio di sussidiarietà ed avvalendosi, ove possibile, della collaborazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali

## TITOLO II

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

#### ART.5 - ORGANI DEL COMUNE

- 1) Gli organi elettivi del comune sono il consiglio e il sindaco
- 2) Ciascun organo esercita le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla legge e dallo statuto.

#### ART.6 - CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il consiglio comunale rappresenta la collettività di Campolieto, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del comune e ne controlla l'attuazione.
- 2) Adempie alle funzioni specificamente demandategli dall'art.32 della legge 142/90, e successive modificazioni, dal presente statuto e dalle leggi statali purché aventi le caratteristiche di atti fondamentali e di indirizzo.

- 3) L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
- 4) Le modalità di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale sono disciplinate con apposito regolamento, sulla base dei principi contenuti negli articoli da 7 a 20, con le modalità di cui all'articolo 21.

#### ART.7 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
- 2) Nella prima adunanza del nuovo consiglio comunale si procede alla convalida degli eletti, ivi compreso il candidato sindaco. Nell'ipotesi si verificassero casi di mancata convalida si procede nella stessa seduta alla eventuale surrogata in conformità alle leggi vigenti. In caso di mancata convalida del sindaco neo-eletto, viene attivata la procedura della decadenza dell'intero consiglio comunale con conseguente ripetizione della consultazione elettorale.
- 3) Nella seduta di insediamento il sindaco, presta giuramento davanti al consiglio, di osservare lealmente la costituzione italiana.
- 4) La votazione relativa alla convalida degli eletti è palese; ad essa possono partecipare, con diritto di voto, anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
- 5) Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt.9 e 10 del presente statuto

#### ART.8 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Nel comune di Campolieto le funzioni di presidente del consiglio comunale sono svolte dal sindaco. Egli convoca il consiglio:
  - A) di propria iniziativa;
  - B) su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
- 2) Il giorno dell'adunanza è comunque fissato dal sindaco.
- 3) Il consiglio comunale si riunisce ogni qual volta sia necessario.
- 4) Nel caso di cui al precedente punto B) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta pervenuta.
- 5) In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
- 6) L'ordine del giorno del consiglio comunale è predisposto dal sindaco, il quale ha l'obbligo di inserire come primo punto all'ordine del giorno, gli argomenti indicati dai consiglieri, in caso di convocazione di cui al precedente punto B.
- 7) Le proposte di deliberazione e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria comunale, almeno 24 ore prima della seduta, munita dei pareri richiesti dalla legge.
- 8) L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale all'indirizzo indicato da ciascun consigliere, nei seguenti termini:
  - A) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
  - B) almeno tre giorni prima, di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie,
  - C) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
- 9) Si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.

#### ART.9 - PUBBLICITÀ E VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della meta' dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2) Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validita' dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
- 3) Il consiglio non puo' deliberare, in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
- 4) Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi concernenti persone, in cui sia stabilita la seduta segreta.
- 5) Della mancanza di numero legale e' steso verbale in modo che risultino i nomi di coloro che sono intervenuti, i nomi degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati.

#### ART.10 -NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2) Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti.
- 3) Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano al fine di determinare la maggioranza dei votanti.
- 4) Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso e favorevole della maggioranza dei componenti.

#### ART.11- NOMINE DI COMPETENZE DEL COSIGLIO

- 1) Se la legge o il presente statuto non prevedono maggioranze diverse, nelle elezioni di persone, risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, fino a coprire i posti previsti.
- 2) Se la legge, lo statuto o il regolamento prevedono la presenza della minoranza, occorre sempre garantire a quest'ultima l'espressione autonoma del proprio rappresentante o dei propri rappresentanti.
- 3) A parita' di voti viene eletto il piu' anziano di eta'.
- 4) Ogni anno, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo i rappresentanti del comune presso enti, istituzioni, aziende speciali, societa' per azioni o associazioni, presentano individualmente o collettivamente una relazione sull'attivita' svolta.
- 5) Il mancato deposito della relazione annuale di cui al comma precedente puo' essere motivo di revoca da parte del sindaco.

#### ART.12-ASSISTENZA ALLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

- 1) Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di stendere il processo verbale delle sedute e per ogni altro adempimento di legge. Egli e' tenuto ad esprimere, ove gli venga richiesto, il proprio parere tecnico giuridico sulle questioni esaminate dal consiglio.
- 2) E' redatto processo verbale per ciascun oggetto trattato durante la seduta del consiglio, che viene sottoscritto da colui che ha presieduto il consiglio e dal segretario comunale. Il verbale indica i nomi dei consiglieri presenti e di quelli intervenuti nella discussione, nonche' i voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti.

#### ART.13- IL CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
- 2) Ciascun consigliere esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e in rappresentanza dell'intera comunità locale.
- 3) L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

#### ART.14- DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
- 2) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 10 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio che decide in merito esaminando le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al sindaco dall'interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
- 3) Fatta salva l'applicazione dell'art.7 della legge 23 aprile 1981 n.154, la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a seguito di procedimento d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune.

#### ART.15 - POTERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) I consiglieri, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.
- 2) Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella discussione secondo tempi e modalità stabiliti dal regolamento.
- 3) Per l'effettivo esercizio delle loro funzioni i consiglieri hanno diritto di avere, senza spese, copie degli atti adottati dal sindaco dai singoli assessori e dagli organi amministrativi del comune, nonché dagli organi delle aziende e degli enti dipendenti dal comune. Hanno diritto altresì di avere copia degli atti preparatori e istruttori nonché di acquisire, anche da parte dei funzionari del comune, le informazioni necessarie per l'esercizio del loro mandato.
- 4) Il consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 5) Un quinto dei consiglieri può chiedere che vengano sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, facendone richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni di giunta e consiglio riguardanti le seguenti materie:
  - A) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  - B) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
- 6) Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nella sede Comunale (ufficio protocollo).

#### ART.16- DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo

l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 142/90 e s.m.

#### ART.17- IL CONSIGLIERE ANZIANO.

1) E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n.570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge n.81/93 e s.m.

#### ART.18 - GRUPPI CONSILIARI.

- 1) I consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari, i quali designano al loro interno il capogruppo e ne danno comunicazione al segretario comunale.
- 2) Nel caso di liste che abbiano eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative stabilite per il capogruppo.
- 3) Ai gruppi consiliari si tenderà ad assicurare, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
- 4) La conferenza dei capogruppo viene convocata dal sindaco allor-quando sorgano problemi relativi all'interpretazione dello statuto e dei regolamenti, per qualsiasi controversia dovesse insorgere e per ogni altra funzione prevista dal regolamento.
- 5) In ogni caso la conferenza dei capogruppo non assume decisioni né adotta provvedimenti.

#### ART.19 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1) In seno al consiglio comunale e' possibile istituire commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale dei gruppi di maggioranza e minoranza, costituite con votazione a scrutinio segreto con possibilità di esprimere una sola preferenza, in sede di consiglio comunale.
- 2) Le commissioni, nella prima seduta, eleggono un presidente.
- 3) Si stabilisce un numero massimo di tre commissioni permanenti, le cui materie di competenza sono determinate dal consiglio comunale ed alle cui riunioni hanno diritto di partecipare il sindaco, gli assessori e consiglieri senza diritto di voto, a meno che non risultino essere membri effettivi delle stesse.
- 4) Gli atti dei lavori e le risoluzioni delle commissioni sono pubblici nel senso e nei modi delle norme contenute nel "diritto di accesso" di cui all'art. 46 del presente statuto.
- 5) Le commissioni, al fine di vigilare sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e sull'amministrazione comunale, hanno diritto, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, di ottenere dal Sindaco, dalla giunta e dagli enti e aziende dipendenti dal comune, informazioni, notizie e atti. Hanno diritto altresì di convocare, per audizioni, il segretario comunale, impiegati responsabili di servizi, nonché rappresentanti in enti, istituzioni e aziende dipendenti dal comune. Non può essere opposto alle richieste del presidente delle commissioni il segreto d'ufficio.
- 6) Il sindaco e gli assessori, se richiesto, partecipano senza diritto di voto alle sedute delle commissioni per la trattazione di specifici argomenti di loro competenza.
- 7) Le commissioni consiliari permanenti hanno potere consultivo. Il parere espresso dalle suddette commissioni è facoltativo e non vincolante. I loro atti e richieste

vengono trasmessi alla giunta e, in caso di espressa indicazione da parte delle commissioni medesime, per tramite del sindaco al consiglio comunale; in ogni caso, in sede di riunione consiliare dedicata al consuntivo dell'attività annuale, le commissioni relazionano circa l'attività svolta, l'efficacia, le difficoltà e le eventuali proposte relative alla propria attività.

8) E' altresì istituita, con le modalità di cui ai commi precedenti, una commissione consiliare permanente denominata "Commissione di garanzia e controllo". La presidenza della stessa e' riservata al rappresentante della minoranza. La commissione, anche avvalendosi della collaborazione del servizio controllo di gestione o del nucleo di valutazione, ove istituiti, nonché del revisore dei conti, ha poteri di controllo politico amministrativo e contabile sull'attività svolta dall'esecutivo. Essa nel rispetto delle prerogative del sindaco, della giunta e della struttura amministrativa, riferisce periodicamente circa i risultati della propria attività al consiglio comunale. Inoltre, la commissione ha competenze in materia istituzionale, sia formulando proprie proposte, sia esprimendo pareri obbligatori, ma non vincolanti, in materia di norme statutarie e regolamentari da sottoporre al suo vaglio preventivo, prima dell'approvazione da parte degli organi competenti.

#### ART.20 - COMMISSIONI DI INCHIESTA

1) Le commissioni speciali di inchiesta possono essere istituite dal consiglio comunale, su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati e con delibera adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per svolgere indagini sull'attività amministrativa del comune, di eventuali enti ed aziende da esso costituite e sui servizi erogati direttamente o tramite convenzione.

2) Le deliberazioni di cui al precedente comma stabiliscono anche la composizione delle commissioni, i poteri assegnati alle stesse, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

#### ART.21-REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, un regolamento interno relativo alle norme di organizzazione funzionamento del consiglio.

2) La stessa maggioranza e' richiesta per la modifica del regolamento medesimo.

#### ART.22 -COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

##### **Art. 22 dello statuto modificato:**

**1. La Giunta comunale di Campolieto è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori compreso tra un minimo di due ed un massimo di quattro di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.**

**2. Gli Assessori possono essere nominati, in numero non superiore ad  $\frac{1}{2}$  dei membri della Giunta, tra cittadini elettori non Consiglieri Comunali, che siano in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienze sulla tecnica amministrativa o professionale;**

**3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.**

**4. Nella Giunta deve essere assicurata, in quanto possibile, la presenza di ambo i sessi, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sulle pari opportunità.**



## ART.23-ELEZIONE DEL SINDACO E DESIGNAZIONE DEGLI ASSESSORI

1) L'elezione del sindaco avviene secondo le modalità contenute nell'art.5 della legge 81/1993 e la designazione degli assessori secondo quanto stabilito nell'art.16 della stessa legge.

2) Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la giunta, consegna ai capigruppo consiliari, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità. Entro i successivi trenta giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del consiglio dell'attuazione delle linee programmatiche avviene ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.36, comma 2, del D.Lgs. 77/95 e s.m.

3) I gruppi consiliari e i consiglieri che esprimono voto favorevole alle linee programmatiche costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, statuto o regolamento, a meno che dichiarino espressamente di non farne parte.

I gruppi consiliari e i consiglieri comunali che non esprimono voto favorevole alle linee programmatiche approvate sono da considerarsi di minoranza ad ogni fine di legge, statuto o regolamento, a meno che dichiarino espressamente di entrare a far parte della maggioranza.

## ART.24-INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

## ART.25- DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA E SURROGAZIONI.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

## ART.26 - MOZIONE DI SFIDUCIA.

1) La giunta comunale è responsabile del proprio operato, oltre che rispetto al sindaco, dinanzi al consiglio comunale.

2) Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta della giunta non comporta obbligo di dimissioni della stessa.

3) Il sindaco e la rispettiva giunta cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

4) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni, e non oltre trenta giorni, dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

#### ART.27 - DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

- 1) Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale.
- 2) Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
- 3) Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

#### ART.28 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

La decadenza dalla carica di sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica sindaco o di assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

#### ART. 29 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

- 1) I singoli assessori possono essere revocati dal sindaco, il quale ne dà motivata comunicazione al consiglio.

#### ART.30 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1) L'attività della giunta comunale è collegiale. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli atti nei settori e nelle materie loro attribuite.

2) Gli assessori concorrono collegialmente all'iniziativa politico-amministrativa ed all'attuazione degli indirizzi definiti dal consiglio comunale e sono di norma preposti su delega del sindaco, alla cura di settori organici dell'attività comunale, ferma restando la sovrintendenza generale del sindaco sull'andamento degli uffici e servizi comunali al fine di garantire l'unitarietà dell'azione comunale.

3) Il sindaco nell'ambito delle proprie competenze e secondo le indicazioni delle linee programmatiche di cui all'art.23, ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

Nel rilascio delle deleghe, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e controllo.

4) Le determinazioni inerenti gli atti di cui al comma precedente sono interamente demandate all'assessore delegato. Tuttavia gli atti per la cui emanazione la legge fissa un termine, possono, in caso di inerzia dell'assessore delegato e su segnalazione del segretario comunale, essere emanati direttamente dal sindaco.

5) Le attribuzioni e le competenze delegate dal sindaco ai singoli assessori a norma del precedente comma 2, possono essere da lui revocate o modificate in ogni momento.

6) La giunta può adottare, a maggioranza dei propri componenti, un regolamento per l'esercizio della propria attività. Esso va comunque portato preventivamente a conoscenza del consiglio comunale ed allegato al presente statuto.

## ART.31 - IL VICE SINDACO

1) Il sindaco tra i componenti della giunta nomina il vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella sua prima seduta successiva all'elezione.

2) Il segretario dà immediata comunicazione dell'avvenuta nomina al prefetto e all'organo di controllo.

3) In caso di assenza o impedimento del sindaco, il vicesindaco sostituisce il sindaco anche nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15 comma 4 bis della Legge 19/3/1990 n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n.16.

1) Il sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro assessore le funzioni di vicesindaco, provvede con apposito atto cui deve essere data pubblicità

2) In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco le competenze del sindaco sono esercitate dall'assessore anziano, intendendosi per assessore anziano il più anziano di età.

## ART. 32 - RUOLO E COMPETENZE DELLA GIUNTA

1) Alla giunta comunale spetta l'iniziativa politico-amministrativa nel rispetto delle linee programmatiche e l'attuazione collegiale degli indirizzi definiti dal consiglio comunale.

2) La giunta comunale, adotta tutti gli atti ad essa attribuiti dalla legge, nel rispetto delle competenze del consiglio, del sindaco e della struttura comunale. tutti gli atti a mera valenza gestionale sono adottati a norma di legge e secondo la specifica disciplina contenuta nel regolamento degli uffici e dei servizi, dal segretario comunale o da altri dipendenti cui il sindaco abbia conferito la nomina di responsabile di servizio.

## ART.33 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1) La giunta è convocata dal sindaco o suo sostituto, e comunque presieduta dal sindaco e coadiuvata dal supporto tecnico del segretario comunale.

2) La giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica e a maggioranza dei voti.

3) Alle sedute della giunta hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il revisore dei conti e limitatamente agli argomenti di propria competenza, i consiglieri comunali che hanno ricevuto incarichi stabili di coordinamento di settori di attività e quelli che coordinano le commissioni previste dal presente statuto nell'art.19 e nell'istituto della partecipazione popolare.

4) Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.

5) Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

## ART.34 - IL SINDACO

1) Il sindaco è il responsabile ed il coordinatore dell'attività dell'amministrazione comunale.

2) Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di ufficiale di governo e le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

3) Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il sindaco si avvale degli uffici comunali.

## ART.35 - COMPETENZE DEL SINDACO

- 1) Il sindaco, in qualità di responsabile dell'amministrazione comunale:
    - a) convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina l'adunanza, nei termini disposti negli artt.7, 8 e 33 del presente statuto;
    - b) assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
    - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
    - d) indice i referendum comunali, secondo quanto disposto nell'art. 41 del presente statuto;
    - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e ne riferisce al consiglio;
    - f) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 08/06/1990 n.142;
- adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dal presente statuto.

## TITOLO III

### PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

#### ART.36 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- 1) Il comune garantisce, promuove, tutela, la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente allo scopo di favorire il collegamento tra la società civile e gli organi di governo

#### ART.37 - CONSULTAZIONI

- 1) Il comune di Campolieto persegue il metodo della consultazione diretta dei cittadini nella determinazione delle linee programmatiche generali, annuali o pluriennali, o su argomenti di particolare rilevanza, di carattere ordinario o straordinario, ed il metodo delle relazioni di informazioni e di verifica attraverso assemblee e/o incontri con la cittadinanza. Ricorre, altresì all'uso di referendum o di forme analoghe per la consultazione dei cittadini su argomenti specifici ed in merito a scelte di particolare rilievo, nelle modalità indicate nel successivo art.41 del presente statuto.
- 2) Consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali e ogni altra associazione, le organizzazioni della cooperazione ed altre formazioni economiche e sociali per le materie di rispettivo interesse e per quanto concerne gli interessi generali della comunità locale

#### ART.38 - LE ASSOCIAZIONI

- 1) Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini e le organizzazioni di volontariato mediante forme di incentivazione, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti.
- 2) Il consiglio comunale indica i criteri generali per l'erogazione di contributi finanziari.
- 3) È istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel comune. Per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario assicurare la rispondenza delle finalità delle singole associazioni a quelle generali del comune, la

rappresentativita' degli interessi su base locale, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

4) Il regolamento per la partecipazione disciplina i rapporti tra le forme associative e il comune, e fissa i criteri per l'iscrizione all'albo.

5) Le associazioni e le altre forme associative iscritte all'albo:

- saranno consultate, nelle specifiche materie inerenti le loro finalita', per mezzo degli strumenti di cui ai successivi articoli;
- potranno ottenere il patrocinio del comune per manifestazioni o attivita' di particolare rilievo;
- potranno accedere alle strutture, ed ai servizi comunali secondo le modalita' fissate dal regolamento.

#### ART.39 - ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI.

1)A allo scopo di adeguare l'esercizio delle attribuzioni degli organi rappresentativi del comune alle esigenze di tutela degli interessi collettivi, cittadini singoli, gruppi di essi, associazioni, possono in ogni momento inoltrare proposte, istanze, petizioni o interrogazioni al comune, indirizzandole al sindaco, il quale provvede sollecitamente a farne pervenire copia a tutti i membri del consiglio comunale<sup>1</sup> per l'esercizio del loro potere di iniziativa.

2) In ogni caso il sindaco - ove indicato dagli inoltranti - allega proposte, istanze, petizioni ed interrogazioni pervenutegli agli atti che sono sottoposti alla discussione e alla approvazione del consiglio comunale o di giunta, in ragione della competenza per materia per garantire tempestivita' di esame delle istanze e in ogni caso nel termine di 60 giorni. Se si tratta di atto di competenza del sindaco o del segretario, questi provvedono entro 30 giorni.

3) La procedura si conclude in ogni caso con un provvedimento espresso, provvedendo a trasmettere estratto ai soggetti dell'iniziativa popolare, nonche' a pubblicare l'estratto medesimo nell'albo pretorio e/o in ogni altra sede o strumento di informazione decentrata del comune.

#### ART.40 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1) L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e per qualsiasi altro provvedimento amministrativo di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale tramite il sindaco o la "commissione partecipazione" - di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente con firme autenticate dal pubblico ufficiale.

3) L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di agglomerati urbani o extraurbani del territorio comunale, per argomenti e materie di stretto interesse di tali agglomerati, secondo le modalità di cui al regolamento comunale con le firme autenticate dal pubblico ufficiale.

4) Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

5) L'iter procedurale della proposta - una volta inoltrata - e' lo stesso indicato nel precedente art.39 relativo alle istanze, proposte ed interrogazioni.

6) Il sindaco acquisisce il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, nonche' l'attestazione, in caso di impegni di spesa, della relativa copertura finanziaria ed inserisce la proposta nell'ordine del giorno del consiglio comunale o della giunta, entro 60 giorni dal loro ricevimento. Se si tratta di

un atto di competenza del sindaco o del segretario, questi provvedono entro 30 giorni.

7) Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

8) Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) tributi o tariffe;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) designazioni e nomine;
- d) assunzione mutui;
- e) acquisti o alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni.

#### ART.41 - REFERENDUM CONSULTIVO

1) È ammesso referendum consultivo su questioni di carattere locale, a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, eccezion fatta per le materie di cui al comma successivo.

2) Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria.

- a) norme statutarie
- b) tributi comunali
- c) tariffe dei servizi pubblici
- d) materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi tre anni.

3) Si dà luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al comune;
- b) qualora vi sia la richiesta del 25% della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4) Lo svolgimento delle operazioni di voto ed ogni altro adempimento organizzativo verranno coordinati - d'intesa con la giunta comunale, che formalizza gli atti - dalla commissione "partecipazione" di cui al successivo art.42 secondo le modalità definite in apposito regolamento.

5) Per l'autenticazione delle firme si segue la stessa prassi di cui al comma 2 del precedente art.40.

6) Il referendum è dichiarato valido nel caso in cui i partecipanti alla consultazione non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione

7) Nei referendum consultivi hanno diritto di partecipare alla votazione, oltre agli iscritti nelle liste elettorali del comune, anche i cittadini italiani o immigrati stabilmente residenti di fatto o domiciliati nel territorio comunale.

8) Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che si sono presentati alle urne.

Non è ammesso più di un referendum ogni anno (a meno che i proponenti non si accollino ogni relativo onere finanziario per lo svolgimento della consultazione referendaria) da tenersi a distanza di almeno 90 giorni l'uno dall'altro.

Nel caso di più richieste di referendum, che dovessero giungere a distanza di non più di 15 giorni l'una dall'altra, l'azione sarà effettuata contestualmente entro e non oltre la data di presentazione della prima richiesta corredata dalle firme occorrenti.

9) Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

10) Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum il sindaco sottopone al consiglio o alla

giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum stesso per l'adozione dei conseguenti atti amministrativi. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguata e rigorosa motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune o dei componenti della giunta.

## ART.42 - COMMISSIONI COMUNALI

1) L'attività del consiglio comunale di Campolieto viene arricchita dal contributo di "commissioni comunali" di lavoro, istituite di norma ad inizio legislatura contestualmente alle altre commissioni consiliari, reintegrate nel corso dell'attività qualora alcuno dei suoi membri dovesse decadere per più di tre assenze consecutive ingiustificate, per dimissioni, per perdita dei requisiti di nomina e/o di eleggibilità o per qualche altro motivo; in tali casi la reintegrazione avviene seguendo, per la designazione del componente decaduto, gli stessi criteri e modalità previsti per la fase di costituzione delle commissioni in oggetto.

2) Tali commissioni hanno la funzione di garantire, favorire e sviluppare la partecipazione popolare nella gestione amministrativa del comune e sono esse stesse aperte alla partecipazione diretta dei cittadini.

3) Le "commissioni comunali" di lavoro sono composte da un numero massimo di tre (3) cittadini designati nelle modalità di seguito specificate e da due consiglieri, eletti dal consiglio comunale a scrutinio segreto.

4) Tali commissioni sono individuate nel numero massimo di quattro per raggruppamento di materie di interesse.

5) I cittadini chiamati a far parte delle commissioni comunali, saranno scelti in base ai requisiti di capacità tecnica, professionale ed esperienza maturata nel settore, in relazione all'oggetto specifico di cui si occupa la commissione. Ai componenti delle commissioni di cui al presente articolo, sia cittadini che consiglieri, non compete alcun compenso. La natura giuridica dell'attività delle commissioni ha carattere consultivo/facoltativo.

### a) commissione "partecipazione popolare"

Ha il compito di ricercare, favorire e proporre forme di sperimentazione del coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione amministrativa, assicurare e curare l'informazione ai cittadini sull'attività comunale e recepirne richieste, proposte, petizioni, interpellanze e quant'altro da essi si originasse, per tutelare gli interessi dei cittadini, garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, recepire e segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, coordinare le forme di partecipazione popolare contemplate nel presente statuto nei modi indicati dal medesimo e dagli eventuali regolamenti specifici. La designazione dei cittadini membri della commissione "partecipazione popolare" avviene con votazione da parte del consiglio comunale, a scrutinio segreto e con possibilità di esprimere una sola preferenza, assicurando comunque alla minoranza consiliare la possibilità di esprimere una propria designazione.

### b) - commissione "servizi sociali, pubblici esercizi ed attività produttive"

1) Ha il compito di individuare, elaborare e sintetizzare -anche recependo i contributi diretti dei cittadini stimolando in varie forme la discussione fra di essi - linee programmatiche generali e specifiche relative al proprio campo di interesse, da cui l'amministrazione comunale possa individuare gli indirizzi più idonei per far corrispondere la propria azione agli interessi effettivi dei cittadini.

2) La designazione dei cittadini membri della commissione avviene autonomamente - dietro sollecitazione dell'amministrazione, che indica rispettivamente per ciascun

settore il numero dei componenti da designare- da parte delle associazioni professionali o delle istanze attraverso le quali i diversi settori risultano organizzati nei modi con cui le associazioni e le istanze medesime ritengono opportuno.

3) La designazione dei componenti del consiglio comunale avviene nei modi indicati nel comma 3 del presente articolo

4) Ove il numero dei rappresentanti dei cittadini designati autonomamente dai rispettivi settori di competenza risultasse inferiore a quello occorrente per la composizione della commissione, per mancata designazione o per l'inesistenza "in loco" di istanze organizzative di uno o più settori della commissione, si procede al completamento delle designazioni da parte del consiglio comunale, nei modi indicati al comma 3° del presente articolo. In tal caso sarà cura del consiglio comunale effettuare designazioni che tengano conto degli equilibri di rappresentanza fra i diversi settori e, ove possibile per numero dei componenti da designare, anche degli equilibri di rappresentanza della minoranza consiliare.

c) - commissione "lavori pubblici, urbanistica, tutela del territorio e difesa ambientale"

1) Ha i medesimi compiti e funzioni indicati nel primo comma del punto 2 del presente articolo e relativi alle materie di competenza della commissione in oggetto.

2) Per la designazione dei rappresentanti dei cittadini e di quelli del consiglio comunale si seguono le stesse prassi e modalità indicate per la commissione di cui al precedente punto 2 del presente articolo.

d) - commissione pubblica istruzione, attività sociali, culturali, sportive e turistiche".

1) Essa ha i medesimi compiti, funzioni e modalità di composizione e designazione dei componenti indicati nel precedente punto 2 del presente articolo.

#### ART.43 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) Fatti salvi i casi e premessi i termini nei quali la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il comune e gli eventuali enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2) Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3) I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del provvedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4) Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione di quanto innanzi indicato, deve pronunciarsi nel merito e rimettere relazione scritta all'organo competente all'esame del provvedimento finale.

5) Il mancato parziale accoglimento delle istanze e proposte pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto finale e può essere preceduto da contraddittorio orale.

6) Il segretario comunale vigila sull'osservanza delle norme di cui innanzi riferendo al sindaco.

#### ART.44 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO



1) Il comune e gli eventuali enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il personale responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalita' con cui si puo' avere notizia del procedimento prendere visione degli atti.

2) Qualora i destinatari non siano individuati o facilmente individuabili, ovvero per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, si puo' prescindere dalla comunicazione individuale: in tal caso l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui ai commi precedenti mediante avvisi pubblici ed altre adeguate forme di pubblicita'.

3) Resta salva la facolta' di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

4) Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' e la salute dei cittadini.

#### ART.45 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1) Tutti gli atti del comune e degli eventuali enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che vietino l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o aziende ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2) La dichiarazione di cui al comma precedente deve indicare espressamente la durata della temporaneita'.

3) Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione, dei regolamenti comunali, dello statuto e di tutti gli atti amministrativi pubblici.

#### ART.46 - DIRITTO DI ACCESSO

1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o degli eventuali enti ed aziende dipendenti e di ottenere il rilascio degli atti o dei provvedimenti, previo pagamento dei soli costi.

2) Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, agli atti ed alle informazioni di cui l'amministrazione è in possesso, essi saranno a libera disposizione dei cittadini presso gli uffici e negli orari fissati dal regolamento.

### TITOLO IV

#### L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

#### ART.47 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1) Il comune di Campolieto informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di trasparenza, di partecipazione di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale.

2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità e della economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, ispirati alla salvaguardia dell'interesse collettivo e all'esigenza prioritaria di difesa e di potenziamento delle condizioni di vita e dello stato sociale dei cittadini, con particolare riguardo ai soggetti e alle fasce sociali più deboli.

#### ART.48 - PERSONALE

1) I dipendenti del comune sono inseriti nella dotazione organica dell'ente.

2) Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del proprio personale, con autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Nell'organizzazione e gestione del personale il comune tiene conto di quanto previsto nella contrattazione collettiva di lavoro.

3) Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dal regolamento dell'ente:

A) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso

B) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso

C) la stipulazione dei contratti

D) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa

E) gli atti di amministrazione e gestione del personale

F) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

G) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale

H) Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

I) Gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4) Le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'art.17 della legge 15 maggio n.127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

#### ART.49 - SEGRETARIO COMUNALE

1) Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina l'attività degli uffici comunali. egli inoltre svolge compiti gestionali relativamente ai servizi affidati dal sindaco alla sua diretta responsabilità.

2) Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, ne cura la verbalizzazione, ed esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti in particolare ad esso compete:

- a) la trasmissione degli atti deliberativi al comitato di controllo e l'attuazione dei provvedimenti;
- b) la presidenza dei concorsi per l'assunzione di personale;
- c) il rogito dei contratti di appalti (relativi a gare che non abbia presieduto) e di quelli riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni;
- d) la registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, degli atti indicati nella lettera precedente, e la tenuta dello speciale repertorio;
- e) la funzione certificativa e quella intesa ad assicurare la pubblicit  e la visione degli atti;
- f) la liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- g) la liquidazione dei compensi e delle indennit  al personale, ove siano gi  predeterminati per legge, per regolamento o per atti deliberativi della giunta comunale;
- h) le funzioni in materia di procedimento disciplinare, ad esso demandate dall'apposito regolamento;
- i) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esercizio delle proprie competenze;
- l) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- m) partecipare alle sedute degli organi collegiali operanti nell'ambito dell'amministrazione comunale.

#### ART.50 -COSTITUZIONE O PARTECIPAZIONE AD ENTI O ISTITUZIONI

1) Il consiglio comunale, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli, con apposita delibera autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune di Campolieto ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e societ . Nei casi di propria competenza ne regola le finalit , l'organizzazione, il finanziamento ed assicura che la loro attivit  si svolga conformemente agli indirizzi fissati.

2) Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 32, comma 2 lett.n), e 36 comma 5, della legge 8 giugno 1990 n.142.

3) Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli rappresentanti o amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori o rappresentanti.

4) I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

#### ART.51- VIGILANZA E CONTROLLI

1) Il comune, esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalit  previste dalle legge e dai regolamenti che ne disciplinano l'attivit .

2) Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e societ  a partecipazione comunale.

3) La giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attivit  svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni aziende e societ  a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del comune negli enti citati debbono presentare alla giunta comunale annualmente una relazione illustrativa dell'attivit  svolta dall'ente e della situazione economico-finanziaria.

4) Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle istituzioni e le competenze sono stabilite dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina eventualmente le tariffe per i servizi offerti, per la copertura dei costi gestionali.

#### ART.52 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1) Il comune individua i servizi pubblici locali aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività diretti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) I servizi vengono esercitati in via esclusiva dal comune, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, e possono essere svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati

3) La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

A) in economia, quando per le modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

B) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale,

C) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale,

D) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;

E) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4) Le determinazioni inerenti la gestione dei servizi devono indicare le modalità di gestione, i termini e i tempi necessari per lo svolgimento degli stessi, una valutazione comparativa in ordine alle varie forme di gestione e la motivazione relativa alla forma organizzativa prescelta.

#### ART.53 -AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI

1) La scelta del concessionario dovrà avvenire privilegiando gli affidamenti ad aziende cooperative che forniscono l'occupazione locale e offrono idonee garanzie di competenza, professionalità ed economicità di gestione.

2) Il concessionario presenta annualmente una relazione sull'andamento del servizio, che viene esaminata dal consiglio comunale.

3) Nell'atto di concessione è previsto che i consiglieri abbiano titolo ad ottenere dal concessionario le informazioni inerenti al servizio erogato, utili all'esercizio del mandato.

4) Più enti locali, ove economie di scala lo rendono opportuno, possono stipulare tra loro convenzioni, di cui all'art.24, legge n.142/90, al fine di affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi a terzi.

#### ART.54 -PROGRAMMAZIONE

1) In conformità a quanto previsto dall'art.3, commi 5, 6 e 7 della legge n.142/90, il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2) Al fine di concorrere alla determinazione dei propri obiettivi il comune fa proprio costume l'acquisizione, per ciascun obiettivo dell'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3) La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione dell'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.

4) I piani ed i programmi anche di settore devono essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.

#### ART.55 -ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI.

1) Il sistema dei rapporti con gli altri comuni e la provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato, utilizzando le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

2) L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

#### ART.56 - COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI LOCALI.

1) Il comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i comuni vicini, con la provincia e con la comunità montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestioni unitarie con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

2) Il comune, nell'esercizio delle sue competenze, concorre ai sensi della norma contenuta al 61 comma dell'art.15 della legge n.142 ai piani territoriali di coordinamento della provincia e tiene conto del suo programma pluriennale.

3) Il consiglio comunale, in sede di formazione dei programmi dell'ente, individua, per gli effetti della norma contenuta nel 2° comma dell'art.14 della legge 142/90, le proposte da avanzare alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e

Ambientale della regione ed indica alla provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate.

#### ART.57 - FORME DI COLLABORAZIONE

1) Sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt.24 e 25 della legge 142/90, con l'osservanza per le convenzioni anche delle disposizioni contenute nell'art. 11 comma 2°.

#### ART.58 - CONVENZIONI

1) Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con gli altri comuni, la provincia e la comunità montana.

2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, la durata, i rapporti finanziari tra gli enti e i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3) Il comune può stipulare apposite convenzioni per l'utilizzazione degli uffici della provincia o di altri comuni, specie quando vi sia necessità di ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate. Nella convenzione sono fissate la durata del rapporto le modalità di utilizzazione degli uffici, gli oneri finanziari a carico del comune.

#### ART.59 - CONSORZI

1) Il consorzio puo' essere costituito per la gestione associata di uno o piu' servizi pubblici che, per il carattere funzionale e le caratteristiche dimensionali, esigono una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più Enti locali.

2) Il consorzio e' ente strumentale dotato di personalita' giuridica di autonomia imprenditoriale e gestionale, e si applicano per l'istituzione e il funzionamento dello stesso, le norme di legge e statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili

3) La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dello statuto e di una convenzione.

4) La convenzione dovra' prevedere, oltre la durata, i fini, le forme di consultazione e le rispettive quote di partecipazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, anche la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

5) Una apposita clausola disciplinera' i rapporti fra gli enti in caso di scioglimento del consorzio, che potra' avvenire per decisione della maggioranza degli enti partecipanti, nonché, nel caso di recesso singolo, anche in considerazione della negativita' dei risultati dell'attivita' gestionale del consorzio stesso.

#### ART.60 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1) Il sindaco in attuazione dell'art.27 della legge n.142/90 e dell'art.14 legge 241/90 promuove e conclude accordi di programma.

2) L'accordo, oltre alle finalita' perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e dei surrogatori ed, in particolare:

A) determinare i tempi e le modalita' delle attivita' preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

B) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

C) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;

D) prevedere la costituzione di un apposito collegio, composto come stabilito dal 6° comma dell'art 27 legge n.142/90

3) Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del consiglio comunale, ovvero deliberazione della giunta municipale qualora l'opera o l'attivita' siano state previste in atti fondamentali del consiglio.

4) Comunque, quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al consiglio comunale, affinche' autorizza il sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il sindaco potrà procedere di sua iniziativa salva la ratifica di cui al 5° comma dell'art.27 l.142/90.

5) I rappresentanti del comune nel collegio di cui all'art.27, 6° comma legge 142/90 riferiscono al consiglio comunale in occasione della sessione di esame del conto consuntivo sull'attivita' svolta.

#### TITOLO V

#### L' ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### ART.61 - DEMANIO E PATRIMONIO.

- 1) Il comune di Campolieto ha un proprio demanio e patrimonio in conformita' alla legge.
- 2) I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
- 3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

#### ART.62 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1) Fatto salvo quanto gia' previsto in materia dal presente statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto comunque con l'osservanza delle norme di cui alla Legge 27/7/1978 n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART.63 -CONTRATTI.

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
- 2) I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano diventano impegnativi per il comune con la stipulazione.

#### ART.64 -CONTABILITA' DI BILANCIO.

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del comune di Campolieto e' disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 2) Alla gestione del bilancio provvede la giunta comunale , collegialmente o a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'art.30 del presente statuto.
- 3) I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del comune.
- 4) I consorzi ai quali partecipa il comune di Campolieto, trasmettono alla giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo in conformita' alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo e' allegato al conto consuntivo del comune.
- 5) Al conto consuntivo del comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle societa' nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria.

#### ART.65 -CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO.

- 1) Il segretario e' tenuto a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- 2) In conseguenza predispone apposita rilevazione con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi alla giunta comunale.

#### TITOLO VI

#### L'ATTIVITA' NORMATIVA

#### ART.66 -I REGOLAMENTI COMUNALI.

1) I regolamenti di cui all'art.5 della legge 8 giugno 1990 n.142,dei quali i vari organi del comune o le istituzioni previste dal presente statuto decidono di dotarsi, vanno approvati dal consiglio comunale, salvo quelli che la legge espressamente riserva all giunta, con votazione palese e a maggioranza di due terzi dei consiglieri

assegnati salvo il regolamento interno della giunta comunale di cui al punto 7 dell'art.30 del presente statuto.

2) I regolamenti di cui al precedente comma hanno i seguenti limiti:

A) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi statali e regionali e con il presente statuto;

B) la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;

C) non possono avere efficacia retroattiva;

D) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' il nuovo regolamento disciplina l'intera materia gia' disciplinata dal regolamento anteriore.

3) Le eventuali modifiche ai vari regolamenti comunali vengono apportate con deliberazione del consiglio comunale, espressa con voto palese ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati fatto salvo il regolamento interno della giunta comunale che puo' essere modificato con la stessa prassi prevista per l'adozione nel punto 7 dell'art.30 del presente statuto.

4) Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale adottare provvedimenti per l'applicazione dei regolamenti.

## ART.67 - FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1) L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale ed alla giunta comunale, attraverso proposte da portare all'approvazione del consiglio comunale, oppure agli istituti della "iniziativa popolare" ai sensi dell'art.40 del presente statuto.

2) I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art.32, comma 2, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita alla giunta comunale dalla legge o dal presente statuto.

3) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue all'adozione della deliberazione approvativa, in conformita' all'art.47, comma 1 legge 8 giugno 1990, n.142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

## ART. 68 - APPROVAZIONE, REVISIONE ED INTEGRAZIONE ALLO STATUTO

1) Le deliberazioni di approvazione e revisione dello statuto sono assunte dal consiglio comunale, con le modalita' di cui all'art.4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n.142; e cioe', in prima istanza, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, ed in seconda istanza, qualora nella prima non si raggiunga il quorum necessario, ripetendo le operazioni di voto entro 30 giorni dalla prima, lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2) E' possibile apportare revisioni allo statuto purché siano trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo o dall'ultima modifica od integrazione dei punti che si intendono modificare o integrare.

3) Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non puo' essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4) La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non e' valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto assunto seguendo la medesima prassi prevista al precedente comma 1; l'abrogazione diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto, e cioe' subito dopo l'approvazione del consiglio comunale e degli organi superiori.



## ART. 69 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1) Spetta al sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione del presente statuto.

## ART. 70 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, ai sensi del comma 4, art.4, della legge 8 giugno 1990, 142, lo statuto e' pubblicato nel "bollettino ufficiale" della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

1) Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.